

PROROGA DELLE SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI FINO AL 29-10-2020,

PER EFFETTO DELLA LEGGE N° 27 DEL 24-4-2020, DI CONVERSIONE  
DEL DL 17-3-2020, n. 18 “SALVA ITALIA”

In applicazione del comma 2 dell'art. 103 della L. n° 27 del 24-4-2020<sup>(1)</sup> e richiamata la Circolare n. 4051 del 1 giugno 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **si informano le Imprese** che svolgono trasporti eccezionali **che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, le autorizzazioni rilasciate ed in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29.10.2020.**

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del **29.10.2020**. Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell'autorizzazione (formata dall'autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 29 ottobre 2020.

Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente AVVISO